

CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRA I COMUNI DI SAN PROCOPIO E SINOPOLI.

L'anno *duemilaventidue*, addì 10 del mese di GENNAIO presso il Comune di Sinopoli

TRA

Il Comune di Sinopoli con sede in Piazza Vincenzo Capua n. 1, codice fiscale 82001070802, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa Angelo Colella, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche comodatario;

E

Il Comune di San Procopio con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 89020 San Procopio, codice fiscale 82000050805, rappresentato dal Dott. Giuseppe De Luca, che agisce in esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 29-12-2022, dichiarata immediatamente eseguibile, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche comodatario;

PREMESSO

Che un numero consistente di alunni residenti nel Comune di San Procopio frequentano le scuole dell'obbligo ubicate nel Comune di Sinopoli;

Che le Amministrazioni Comunali di Sinopoli e San Procopio hanno raggiunto un accordo per la stipula di una convenzione per la gestione unitaria del servizio di trasporto scolastico, in ragione che il Comune di San Procopio non dispone nella propria organizzazione della figura professionale dell'Autista Scuolabus;

Ciò premesso si conviene e si stipula il presente contratto di comodato gratuito convenendo quanto segue:

Art. 1 - Principi generali

1. Il servizio di trasporto scolastico, oggetto della presente convenzione, è diretto agli alunni iscritti alle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria insistenti rispettivamente sul territorio dei Comuni di Sinopoli.
2. E' istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica degli alunni.
3. E' organizzato dai Comuni in conformità alle norme contenute nel D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della circolare emanata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n.23/1997.

Art. 2 - Organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico è curata dai Responsabili di Servizio che ad inizio dell'anno scolastico predispongono un progetto di percorso di trasporto scolastico elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti e nel rispetto delle condizioni di sicurezza ed efficacia del servizio. Tale progetto resta in vigore per tutta la durata dell'anno scolastico ed è modificabile in corso d'anno solo per motivi di funzionalità del servizio o per cause di forza maggiore.

2. Il comune di Sinopoli garantirà, con proprio personale il servizio di trasporto degli alunni delle scuole primaria e dell'infanzia dei due Comuni, secondo gli orari predisposti sulla base delle esigenze organizzative concordati tra i due Enti.

3. In caso di trasporti da effettuarsi su percorsi esterni ai confini dei territori dei due Comuni, può essere prevista un tariffa a carico delle famiglie, che indennizzi dei costi aggiuntivi per l'erogazione del servizio; la tariffa è incassata dal Comune sede del plesso di frequenza.

Art . 3 - Sorveglianza degli utenti durante il trasporto

1. L'autista dello scuolabus è responsabile della guida degli automezzi, cui durante il tragitto deve dedicare tutta la propria attenzione per garantire l'incolumità dei piccoli trasportati.

2. Atteso che le norme vigenti stabiliscono l'obbligatorietà della presenza di personale di ausilio e controllo per il servizio delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire la sicurezza dei bambini più piccoli, viene istituito un servizio di accompagnamento preferibilmente con ricorso a prestazione di personale volontario, organizzato di concerto tra i due Enti.

Art . 4 - Servizi aggiuntivi

1. Il mezzo e il personale adibiti al trasporto scolastico possono essere messi a disposizione della scuola dell'infanzia e dell'obbligo anche per visite di istruzione e uscite didattiche, compatibilmente con l'organizzazione del trasporto casa-scuola e viceversa.

2. Le uscite, comunque autorizzate dal Dirigente Scolastico, devono essere concordate con le Amministrazioni Comunali con congruo anticipo per motivi organizzativi.

Art . 5 – Ripartizione delle spese

1. Con cadenza periodica bimestrale, il Comune di San Procopio rimborserà l'importo a corpo pari ad € 480,00 mensili al Comune di Sinopoli, corrispondente all'importo richiesto dal Comune di Sinopoli e contabilizzato sulla base delle spese di gestione da questo sostenute mensilmente.

2. Le spese di gestione si riferiscono al costo del personale impiegato, spese di carburante, quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese quelle relative al bollo e all'assicurazione R.C., e sono corrisposte al Comune di Sinopoli per la durata del servizio e sino alla chiusura dell'anno scolastico.

Art. 6 - Forme di consultazione degli Enti contraenti

La Conferenza dei Sindaci è organo di indirizzo e di governo che svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata;
- b) determina la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività;
- c) verifica l'andamento della gestione del servizio e formula eventuali proposte per il suo miglioramento.

Ai lavori della Conferenza dei Sindaci partecipano con funzione referente i Responsabili di Servizio, competenti per materia, dei Comuni Convenzionati. Possono essere inviati, a partecipare i rappresentanti dei genitori.

La Conferenza dei Sindaci è convocata su iniziativa di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno; per la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni i Sindaci si avvalgono della collaborazione degli uffici del Comune che ha disposto detta iniziativa.

Art . 7- Durata

La presente convenzione ha validità relativamente agli anni scolastici 2022-2023 e 2023 -2024

ART. 8 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 9 – Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto è da registrarsi solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ART. 10

La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sinopoli _____

Per il Comune di San Procopio _____

